



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori all'udienza del 04/10/2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12837/2015 R.G. cui sono state riunite le cause nn.12838 e 12839 del 2015 promosse da:

S. [redacted] S. [redacted] [redacted] D. [redacted] F. [redacted] G. [redacted]  
[redacted] E C. [redacted] M. [redacted] con il  
patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] con  
elezione di domicilio in [redacted] NAPOLI, come da procura in atti;

**RICORRENTI**

contro:

C. [redacted] SPA, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio  
dell'avv.to [redacted] con elezione di domicilio in [redacted] NAPOLI  
come da procura in atti;

**RESISTENTE**

Motivi in fatto e diritto della decisione.

Con separati ricorsi, depositati in data 10.6.2015 e riuniti in corso di causa, i ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti della società A [redacted], esercente il servizio di trasporto pubblico locale, fino al marzo 2012 e di essere stati poi assunti dalla C [redacted] s.p.a., subentrata alla prima nella gestione del trasporto pubblico locale, hanno dedotto che con accordo sindacale sottoscritto in data 24.5.2012 la C [redacted] si era impegnata, tra l'altro, a garantire ai lavoratori assunti, provenienti dalla A [redacted] il mantenimento degli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità di servizio maturata, i trattamenti economici e normativi previsti dal ccnl autoferrotranvieri del 23.7.1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Su tale premessa hanno sostenuto di avere, pertanto, diritto alla corresponsione dell'importo previsto dall'accordo collettivo del 26.4.2013 con cui si era pattuita la corresponsione di un acconto di euro 700,00 medi, a copertura del mancato rinnovo contrattuale per il triennio 2009/2011, da versare in due tranches di pari importo nei mesi di maggio ed ottobre 2013. Sulla base di tali premesse, lamentando il mancato pagamento di detti importi a titolo di una tantum hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme corrispondenti come precisate nei rispettivi ricorsi.



Si è costituita la società convenuta che, in via preliminare ha eccepito la genericità delle allegazioni di cui al ricorso. Nel merito, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.

In particolare la resistente ha dedotto l'insussistenza dei crediti vantati dai ricorrenti in difetto della condizione dell'effettivo servizio degli stessi per conto della C... nel periodo 2009\2011 richiesto dall'accordo collettivo del 26.4.2013 per il riconoscimento della una tantum; l'insussistenza di alcun riconoscimento in favore dei medesimi dello specifico emolumento in base all'accordo collettivo, stipulato in sede regionale, del 24.5.2012.

Ritenuta la causa matura per la decisione già sulla base della documentazione depositata all'udienza odierna le parti hanno concluso e la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione di cui si dava lettura.

La domanda è infondata.

Questo Giudice ritiene di aderire alle condivisibili argomentazioni già espresse da altri giudici di questo Tribunale che hanno rigettato la domanda sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano. (cfr. sentenza 4644/16 giudice dott. Ruoppolo; sentenza n.5041/2016 giudice dott.ssa Alfano). Deve premettersi che l'accordo collettivo del 26.4.2013, posto dai ricorrenti a fondamento delle domande, per quanto rileva in questa sede, all'art. 1 recita: "ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, viene corrisposta una cifra di € 700,00 (lordi) al parametro 175 sulla "una tantum relativa agli anni 2009, 2010, 2011, che non avrà, per l'intero della stessa, alcun effetto di trascinamento. Detta somma sarà sottoposta a congruaggio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto.

La predetta somma è corrisposta in due rate di eguale importo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di maggio 2013 ed ottobre 2013.

Il suddetto importo .... sarà rapportato ai mesi di effettivo esercizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg. ....".

Nella premessa di tale accordo, inoltre, si legge che esso è costituisce l'epilogo di "una trentina di incontri" tra le parti sociali, a decorrere dall'8.11.2012, aventi ad oggetto una serie di problematiche relative al settore del trasporto pubblico locale, tra le quali quelle inerenti il mancato rinnovo del ccnl.

Orbene, dalla lettura di tali disposizioni in primo luogo si evince che (come ritenuto in memoria difensiva) le parti contraenti hanno previsto il riconoscimento di emolumenti retributivi da corrispondere quale una tantum per compensare i mancati aumenti contrattuali nel triennio 2009 - 2011 dovuti al mancato rinnovo del contratto nazionale di settore.

Trattasi di un emolumento riconosciuto in via provvisoria e di acconto, essendo previsto espressamente il "congruaggio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto".

Tale accordo, inoltre, fa riferimento specifico, quanto ai destinatari dello stesso, ai "lavoratori in forza alla data del presente accordo", e quanto alle condizioni per il proporzionamento dell'importo, ai mesi di "effettivo servizio" nel triennio, nonché all'entità dell'impiego orario (tempo parziale).

Deve, pertanto, ritenersi che le parti sociali hanno inteso da un lato, escludere i lavoratori cessati dal servizio dal riconoscimento dell'una tantum, dall'altro condizionare la misura della stessa alla prestazione di lavoro effettiva.

Ciò che, tuttavia, è dirimente ai fini interpretativi è la natura stessa dell'emolumento riconosciuto, quale retribuzione arretrata corrispettiva di prestazioni di lavoro già rese.

Tale natura è connaturata alla genesi del riconoscimento che trova la sua origine nel mancato adeguamento contrattuale a causa del mancato tempestivo rinnovo del ccnl di settore e del protrarsi di tale mancato rinnovo.

Da quanto detto consegue che al pagamento dell'una tantum, quale arretrato, è tenuto il datore di lavoro dell'epoca di riferimento dello svolgimento della prestazione lavorativa - triennio 2009\2011 - in capo al quale sorge l'obbligo della controprestazione retributiva a fronte dell' adempimento dell'obbligazione alla prestazione lavorativa.



Da ciò consegue che la società resistente non può essere tenuta al versamento di tale emolumento nei confronti dei ricorrenti che, nel periodo considerato, non erano alle sue dipendenze.

Neppure potrebbe ravvisarsi un obbligo per la convenuta di corrispondere l'una tantum in esame in virtù dell'accordo, concluso in data 24.5.2012 nella sede della Giunta Regionale della Campania, nell'ambito della vertenza per il passaggio del personale dell'A [redacted] alla C [redacted]

Con quest'ultimo, infatti, la C [redacted] si è impegnata a garantire ai lavoratori assunti "i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni ed integrazioni per la sola parte relative alle aziende associate all'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori dal momento che la C [redacted] spa aderisce ad ANAV" ma, in mancanza di un esplicito accollo delle obbligazioni e debiti già gravanti sul precedente datore di lavoro, deve ritenersi che tale impegno è riferito alla disciplina dei rapporti di lavoro, costituiti ex novo, per il periodo successivo alle assunzioni.

Tale interpretazione è, inoltre, corroborata dal fatto che, con l'accordo in esame, è stato concordato il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa solo a specifici fini (attribuzione di successivi aumenti periodi di anzianità, anzianità di guida effettiva per acquisizione di ulteriori parametri professionali) tra i quali non è contemplato quello di sancire l'obbligo della C [redacted] di rispondere dei debiti retributivi della A [redacted]

Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, le domande devono essere rigettate.

Avuto riguardo alla novità delle questioni esaminate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 4.10.2016

IL GIUDICE  
dott.ssa Laura Liguori

